| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Comune di Torre de' Negri**<br>PROVINCIA DI PAVIA | **C.C.** | **4** | **27/02/2025** |

# DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2025 (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160).**

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE**, addì Ventisette del mese di Febbraio, alle ore **19:09** nella sede comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in modalità mista in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di I convocazione.

Risultano:

| | PRESENTI | ASSENTI | | PRESENTI | ASSENTI |
|---|---|---|---|---|---|
| RIBONI Mara | X | | BELTRAME Paola Carla | X | |
| ROSSETTI Roberto | X | | PEVERI Andrea | X | |
| TORCHIO Sonia | X | | CAVALLONI Mirko | X | |
| ARISI Renato | X | | BERETTA Federico | | X |
| BELTRAME Fabio | X | | | | |
| BAFFORI Emanuela | X | | | | |
| MARAZZI Maurizio | X | | Totale | 10 | 1 |

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Michela Monica Silvia Sartori.

La Sig.ra Riboni Mara assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

Relaziona il Sindaco.

Su richiesta del Consigliere Peveri, il rag. Marotta precisa che rispetto all'esercizio precedente, per l'anno 2025, nella delibera di approvazione delle aliquote è necessario utilizzare la griglia appositamente predisposta dalla Ragioneria Generale dello Stato ed il conseguente caricamento sul portale del Federalismo fiscale.

Quindi

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), le cui disposizioni hanno riscritto la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), accorpandola alla Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) e modificandone alcuni tratti;

Visto l'art. 1 della Legge suddetta, che, per quanto di specifico interesse, dispone:
- al comma 748 che *"... L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ..."*;
- al comma 749 che *"... Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ..."*;
- al comma 750, che *"... L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ..."*;
- *al comma 751, che "... Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ..."*;
- al comma 752, che *"... L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ..."*;
- al comma 753, che *"... Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ..."*;
- al comma 754, che *"... Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento..."*;

- al comma 759, lett. g bis) che sono esenti, dal 1° gennaio 2023, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, tra gli altri, *"... gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del Codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ..."*;

Visto altresì l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale *"... È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ..."*;

Presto atto che:
- l'art. 6 bis del D.L. 132/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 170/2023 (GU Serie Generale n. 278 del 28.11.2023) dispone che *"... In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025 ..."*;
- con il decreto del 6 settembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 2024 n. 219, è stata disposta l'integrazione del decreto 7 luglio 2023, concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote IMU, con l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU, a decorrere dall'anno d'imposta 2025, tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visti, inoltre:
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *"... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 a mente del quale *"...Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti*

*sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione... ";*
- l'art. 172, comma 1, lett. C) del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000, il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegati tra i differenti documenti, anche *"... le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali (...)*;

VISTO il decreto adottato il 24 dicembre 2024 dal Ministro dell'interno, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che ha disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 da parte degli enti locali al 28 febbraio 2025, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL);

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 04/05/2022 con cui è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU ;

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 19.12.2023 con la quale sono state approvate, per l'anno 2024, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

Considerato che è volontà dell'Amministrazione comunale confermare, per l'anno 2025, le aliquote IMU approvate nell'anno 2024 con la succitata deliberazione;

Ribadito che i comuni, ai sensi dell'art. 1, c. 757, L. n. 160/2019, anche nel caso in cui non intendano diversificare le aliquote, devono comunque redigere la deliberazione di approvazione delle stesse accedendo all'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa, la quale senza di esso non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771;

Considerato che:
- le aliquote e le eventuali esenzioni stabilite dai comuni nel Prospetto, ai sensi dell'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019, hanno effetto, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e a tal fine, i comuni sono tenuti a trasmettere il Prospetto entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- il prospetto delle aliquote relative al 2025 deve essere perciò trasmesso per la pubblicazione entro il 14 ottobre 2025;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Visto l'art. 42 del D.Lgs 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000;

- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;

CON VOTI resi ed espressi in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti: n. 10, favorevoli n. 8; Contrari n. 0; Astenuti n.2 (Peveri, Cavalloni);

**DELIBERA**

1. Tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. Di confermare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'Imposta Municipale Unica, con efficacia dal 1° gennaio 2025:

| | ALIQUOTA |
|---|---|
| Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale | esente |
| Abitazione principale categorie A/1 – A/8 - A/9 e relative pertinenze | 5 per mille |
| Abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado | 10,50 per mille con riduzione del 50% della base imponibile |
| Aliquota per immobili locati a canone concordato | 1 per mille da ridurre al 75% |
| Altri fabbricati | 10,5 per mille |
| Aree edificabili | 10,5 per mille |
| Fabbricati rurali ad uso strumentali | 1 per mille |

3. Di confermare altresì, per l'anno 2025, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata in categorie A/1 – A/8 - A/9 e relative pertinenze del soggetto passivo, in euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

4. Di approvare per l'anno di imposta 2025 il prospetto ID 8674 delle aliquote per l'applicazione dell'IMU, come compilato tramite l'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, che forma parte integrante della deliberazione;

5. Di provvedere entro il termine perentorio del 14 ottobre 2025 all'inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, come previsto dall'art. 1, c. 767, L. 27 dicembre 2019, n. 160, pena inefficacia della stessa;

6. Di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata, con effetto di pubblicità legale, per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio online, nel sito web istituzionale, del comune di

Torre de' Negri, accessibile al pubblico, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e dell'articolo 32, commi 1 e 5, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 2025-2027;

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

CON VOTI resi ed espressi in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti: n. 10, favorevoli n. 8; Contrari n. 0; Astenuti n.2 (Peveri, Cavalloni);

**DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Riboni Mara

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Michela Monica Silvia Sartori

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 15 MAR. 2025 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì, 15 MAR. 2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Michela Monica Silvia Sartori

---

.

## DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

X Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Si certifica che la presente deliberazione È DIVENUTA ESECUTIVA per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Lì, 27 FEB. 2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Michela Monica Silvia Sartori

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, 15 MAR. 2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Michela Monico Silvia Sartori

# COMUNE DI TORRE DE' NEGRI

## Provincia di Pavia

### PROPOSTA DI

### DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2025 (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160).**

PARERE IN ORDINE ALLA **REGOLARITA' TECNICA**

---

Il sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 – Testo unico Enti Locali

ESPRIME PARERE **Favorevole**

In ordine alla REGOLARITA' TECNICA della deliberazione in oggetto

Data: 11-02-2025

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Michela Monica Silvia Sartori

**********

PARERE IN ORDINE ALLA **REGOLARITA' TECNICA**

---

Il sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 – Testo unico Enti Locali

ESPRIME PARERE **Favorevole**

In ordine alla REGOLARITA' TECNICA della deliberazione in oggetto

Data: 20-02-2025

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Michela Monica Silvia Sartori